

**Sentenza n.**

**Registro generale Appello Lavoro n. 399/2015**



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:

Dott.ssa Benedetta Pattumelli	Presidente
Dott. Giovanni Casella	Consigliere REL.
Avv. Daniela Macaluso	Consigliere G.A.

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza n. 403/14 del Tribunale di Busto Arsizio, estensore Limongelli, discussa all'udienza collegiale del 6/3/2017 e promossa con ricorso depositato il 15/4/2015

**DA**

**AZIENDA OSPEDALIERA S. ANTONIO ABATE DI GALLARATE**,  
rappresentato e difeso dall'Avv. STEFANO BERETTA, elettivamente domiciliato in VIA SAN BARNABA, 32 MILANO presso lo studio dello stesso

**APPELLANTE**

**CONTRO**

**[REDACTED]**, rappresentata e difesa dall'Avv.ti ANDREA BORDONE, FERDINANDO PERONE E PAOLO PERUCCO, elettivamente domiciliato in VIA ROBBIONI, 39 VARESE presso lo studio degli stessi.

**APPELLATA**

**CONCLUSIONI**

**Per l'appellante:**

[1]



*“Voglia codesta Ecc.ma Corte d’Appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:*

*-Riformare la sentenza n. 403/14, emessa dal Tribunale di Busto Arsizio, in funzione di Giudice del Lavoro, in data 15 ottobre 2014 – non notificata – e conseguentemente revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto n. 336/2014 e, comunque, rigettare la domanda avversaria;*

*-per l’effetto, condannare la sig. [REDACTED] alla restituzione di quanto alla stessa corrisposto dall’odierna appellante in esecuzione di detto decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo nonché della sentenza di primo grado, oltre interessi e rivalutazione monetaria.*

*Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.*

**Per l’appellata:**

*“Voglia l’On.le Corte d’Appello adita:*

*IN VIA PRINCIPALE: rigettare le domande tutte formulate dall’appellante, in quanto infondate in fatto e in diritto, con conseguente conferma integrale della sentenza impugnata.*

*Con rivalutazione e interessi dal dovuto al saldo.*

*Con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio, distratti a favore dei procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c.”*

**MOTIVI IN FATTO**

Il Tribunale di Busto Arsizio con sentenza n. 403/14 ha rigettato il ricorso in opposizione ad ingiunzione promosso da Azienda ospedaliera S. Antonio di Gallarate, diretto ad ottenere la revoca dell’ingiunzione a pagare la somma di euro 3.702,03.

Il primo giudice ha affermato che non vi fosse nessuna norma primaria o secondaria che imponesse al lavoratore di non agire direttamente per il pagamento degli arretrati relativi al lavoro straordinario, al contrario di quanto sostenuto dall’Azienda Ospedaliera che invece aveva insistito sulla dichiarazione



di inesigibilità del credito per la mancata conclusione dell'accordo aziendale circa i tempi e le modalità del pagamento in questione.

Il giudice di prime cure ha inoltre evidenziato che nel caso di specie non sussisteva nessuna prassi aziendale consolidata che subordinasse il pagamento degli straordinari alla stipula di appositi accordi collettivi aziendali.

Contro la sentenza ha proposto appello la ricorrente di primo grado per i motivi di seguito esaminati.

Si è costituito per il gravame la Sig. [REDACTED] chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.

### MOTIVI IN DIRITTO

Ritiene il Collegio che l'appello proposto da AZIENDA OSPEDALIERA S. ANTONIO ABATE di Gallarate sia infondato e che pertanto vada integralmente respinto. In tale prospettiva dunque devono essere esaminati i motivi di appello che possono sintetizzarsi come segue.

1) L'appellante ha contestato la sentenza laddove il primo giudice ha affermato l'esigibilità del credito del lavoratore per il fatto che la prassi non potesse considerarsi come legge e che nessuna norma prevedesse la liquidazione dei compensi sulla base di accordi aziendali.

La parte appellante ha precisato che la liquidazione dei compensi per lavoro straordinario era avvenuta attraverso una serie di accordi sindacali aziendali ed era stata sempre accettata dai dipendenti, compresa l'odierna appellata la quale non aveva mai contestato il detto *modus operandi*.

2) L'appellante ha contestato la sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha affermato che l'azienda non avesse sempre reperito il denaro dal Fondo dei compensi per il lavoro straordinario ma anche da altri fondi (come ad es., dal



Fondo comune di libera professione ambulatoriale) o da ulteriori disponibilità presenti nel bilancio aziendale.

L'appellante ha precisato che l'impiego del Fondo comune di libera professione ambulatoriale avveniva in via eccezionale solo nel caso di insufficienza del Fondo compensi di lavoro straordinario.

La parte appellata, sul punto, ha osservato che nessuna disposizione della contrattazione collettiva nazionale aveva previsto una "riserva" normativa in favore della contrattazione integrativa di livello aziendale circa le modalità di costituzione del fondo e dei criteri per la sua erogazione, provvedendo ad individuare la fonte da cui reperire le risorse per il compenso del lavoro straordinario, regolandone anche l'entità.

Infine, quanto alla prassi consolidata dell'azienda, la parte appellata ha affermato che la grave situazione dell'azienda circa la gestione e retribuzione del lavoro straordinario esprimeva in modo inequivocabile quale fosse la effettiva esigenza di sottoscrivere le intese sindacali, ovvero quella di "governare" una patologica condizione di grave ritardo nel pagamento del lavoro straordinario attraverso la individuazione condivisa di criteri di equità e/o buon senso cui ispirare il seppur parziale loro soddisfacimento.

Considerato quanto già espresso in premessa, si deve ritenere che l'appello sia infondato in ragione delle motivazioni di seguito esposte.

Ritiene il collegio che non esista alcuna norma di rango primario, né di rango contrattuale che preveda la conclusione di un accordo sindacale tra l'azienda e i sindacati quale presupposto necessario per il pagamento del lavoro straordinario. Il contratto collettivo nazionale di settore, il CCNL 10 aprile 2008, con riferimento al periodo di cui è causa, ha previsto la conferma dello specifico Fondo destinato al compenso del lavoro straordinario (cfr documento 3 fascicolo di parte appellante). Non è assolutamente corretto - come invece ritiene l'Azienda appellante - desumere dall'esistenza di tale "fondo speciale" il fatto che le risorse in esso allocate non possano essere immediatamente e direttamente corrisposte al lavoratore avente diritto.



Si deve sottolineare, invece, che la contrattazione collettiva nazionale oltre ad individuare la fonte delle risorse per il compenso del lavoro straordinario ne stabilisce anche il suo ammontare e la misura oraria del compenso per lavoro straordinario.

L'accordo sindacale si rende necessario solo in quei casi in cui *non siano preventivamente delineati i criteri per la distribuzione delle somme accantonate* nel fondo "finalizzato". E' solo in questi casi, quindi, che si rende necessario un accordo che individui in modo concreto i criteri per la distribuzione del fondo.

Nel caso in esame, invece, i parametri e i criteri per la quantificazione dei compensi per il lavoro straordinario sono già individuati dalla fonte contrattualcollettiva senza alcun bisogno di preventivi o ulteriori accordi sindacali.

Pertanto deve ritenersi che, nella specie, sussistano tutti gli elementi necessari per rendere legittima la pretesa del lavoratore al pagamento del lavoro straordinario svolto e non ancora saldato.

Nella specie, inoltre, non è ravvisabile alcuna *prassi aziendale* vincolante che possa subordinare la liquidazione del lavoro straordinario ad un preventivo accordo sindacale aziendale.

Sul punto si deve rilevare che per "uso aziendale" si intende la reiterazione costante e generalizzata di un comportamento del datore di lavoro che comporti nei confronti dei propri dipendenti l'attribuzione di un trattamento più favorevole rispetto a quello previsto dalla legge o dalla contrattazione collettiva (vedi Cass. n.8342/2010; Cass. n. 10591/2004).

Nel caso di specie, si sono succeduti solamente *tre accordi aziendali* (cfr documenti 7-8-10 del fascicolo di parte appellante), che non prevedono nessun trattamento di miglior favore per la collettività dei dipendenti. Dalla lettura del contenuto di questi accordi è evidente che lo scopo di tale uso aziendale sia quello di voler gestire in modo condiviso il cronico ritardo nel pagamento del lavoro straordinario.

In ogni caso la successione di tre accordi nell'arco temporale di *due anni* non è sufficiente per poter affermare l'esistenza di una *prassi consolidata* all'interno dell'azienda.



In conclusione, dunque, ritiene il Collegio che [REDACTED] abbia il diritto di agire individualmente per ottenere il pagamento del lavoro straordinario, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.

In ordine alle spese di lite, le spese del grado sono poste a carico della parte soccombente e liquidate come da dispositivo, in ragione della controversia e delle tabelle dei compensi professionali di cui al DM n. 55 del 10 marzo 2014.

**P.Q.M.**

Respinge l'appello avverso la sentenza n. 403/14 del Tribunale di Busto Arsizio; condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado liquidate in euro 2.000,00 oltre spese generali ed accessori di legge; dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228.

Milano, 6 marzo 2017

Il Presidente

Dott.ssa Benedetta Pattumelli

Il Relatore

Dott. Giovanni Casella

